- 2) Per il resto, il ricorso è respinto.
- 3) Il sig. Hans-Jürgen Hopf sopporterà le proprie spese e la metà delle spese sostenute dall'UAMI. Quest'ultimo sopporterà l'altra metà delle proprie spese.
- (1) GU C 145 del 14.5.2011.

Sentenza del Tribunale 5 dicembre 2012 — Qualitest/ Consiglio

(Causa T-421/11) (1)

(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti dell'Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Ricorso di annullamento — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione»)

(2013/C 26/82)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Qualitest FZE (Dubai, Emirati arabi uniti) (rappresentanti: L. Catrain González, avvocato; E. Wright e H. Zhu, barristers)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: G. Marhic e R. Liudvinaviciute-Cordeiro, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: S. Boelaert e T. Scharf, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione 2011/299/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 136, pag. 65); del regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2011 del Consiglio, del 23 maggio 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 136, pag. 26), e del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1)

Dispositivo

- 1) Sono annullati, nei limiti in cui riguardano la Qualitest FZE:
 - la decisione 2011/299/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran;
 - il regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2011 del Consiglio, del 23 maggio 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran;
 - il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010.

- 2) Gli effetti della decisione 2011/299 sono mantenuti nei confronti della Qualitest fino alla data in cui prenderà effetto l'annullamento del regolamento di esecuzione n. 503/2011 e del regolamento n. 267/2012.
- Il Consiglio dell'Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Qualitest.
- 4) La Commissione europea sopporterà le proprie spese.
- (1) GU C 282 del 24.9.2011.

Sentenza del Tribunale del 6 dicembre 2012 — Strobl/ Commissione

(Causa T-630/11 P) (1)

(«Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Assunzione — Concorso generale — Candidati iscritti in un elenco d'idoneità prima dell'entrata in vigore del nuovo Statuto — Avviso di posto vacante — Nomina — Inquadramento nel grado secondo le nuove norme meno favorevoli — Articolo 12 dell'allegato XIII dello Statuto — Errore di diritto — Obbligo di motivazione da parte del Tribunale della funzione pubblica»)

(2013/C 26/83)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Peter Strobl (Besozzo, Italia) (Rappresentante: avv. H.-J. Rüber)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (Rappresentanti: J. Currall, agente, assistito dall'avv. B. Wägenbaur), e Consiglio dell'Unione europea (Rappresentanti: J. Herrmann e A. Jensen, agenti)

Oggetto

Impugnazione diretta all'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seconda Sezione) del 29 settembre 2011, Strobl/Commissione (F-56/05, non ancora pubblicata nella Raccolta).

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) Il sig. Peter Strobl sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell'ambito della presente istanza.
- 3) Il Consiglio dell'Unione europea sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 49 del 18.2.2012.